

Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione Numero 59 del 28/09/2020

OGGETTO:VARIANTE PUNTUALE AL RU PER INSERIMENTO DI UN AMBITO DI RECUPERO DENOMINATO "A.U.R. 1.28" "LOCALITA' PODERE PIAN DI SELVA – LA CASINA"

ADOZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LRT 65-2014.

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Settembre, alle ore 18:30, presso la sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA	Sindaco	Р
GIUNTINI SIMONA	Consigliere	Assente
MANGINI FEDERICO	Consigliere	Р
CECCONI MARCO	Consigliere	Р
CEI MATTIA	Consigliere	Р
GIUNTINI BARBARA	Consigliere	Assente
LAZZERETTI ALESSANDRA	Consigliere	Р
NANNA ANTONIO	Consigliere	Р
SALVADORI MARCO	Consigliere	Р
MARIANELLI ALESSANDRA	Consigliere	Р
PASQUALETTI LUCA	Consigliere	Р
BACHEROTTI ALESSANDRO	Consigliere	Р
CAPPELLINI ALICE	Consigliere	Р

Assiste l'assessore Gloria Vallini.

Presiede la seduta, SindacoArianna Cecchini.

Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lqs. 267/2000, Il Segretario ComunaleFulvio Spatarella.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione , quale parte integrante e sostanziale..

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

La Sindaca introduce l'argomento.

Interviene l'Assessore Mangini che illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il Comune di Capannoli è dotato di Piano Strutturale, approvato, ai sensi dell'art. 36, comma 10, della L.R.T. n° 5/95 con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 31/07/2006 e di Regolamento Urbanistico di cui all'art. 55 della L.R.T. n° 1/2005, approvato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R.T. n° 1/2005 con delibera di consiglio comunale n. 19 del 20 aprile 2009; il Regolamento Urbanistico ha acquistato efficacia a partire dal 01/07/2009, data di pubblicazione sul BURT.

Con delibera di C.C. n. 10 del 18.02.2013, il Comune di Capannoli ha adottato una variante manutentiva al R.U., approvata con delibera di C.C. n 29 del 31.07.2013.

Con delibera di C.C. n.16 del 16/09/2016, il Comune di Capannoli ha approvato una variante al R.U. localizzativa di un ambito di recupero denominato "AUR 1.25 recupero area produttiva all'ingresso sud del capoluogo - parco auto d'epoca".

Con delibera di C.C. n. 52 del 29.12.2016, il Comune di Capannoli ha adottato la variante per aggiornamento a scadenza quinquennale del R.U, approvata successivamente con delibera di C.C. n 43 del 26.09.2017.

Con delibera di n. C.C. 5 del 22/02/2019, il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di "Assestamento del territorio comunale", successivamente approvata con delibera di C.C. n.63 del 28/09/2019.

Con delibera di n. C.C. 31 del 30/03/2019, il Comune di Capannoli ha adottato una variante al R.U. di reiterazione dell'area A.U.P. 2.2 – Utoe strategica produttiva, successivamente approvata con delibera di C.C. n.17 del 12/05/2020, variante divenuta esecutiva, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 29 avvenuta in data 15/07/2020.

Con delibera di C.C. n.83 del 23/12/2019, il Comune di Capannoli, ha adottato una variante normativa alle N.T.A. del Regolamento Urbanistico vigente, in modalità semplificata ai sensi dell'articolo 30 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e succ. mm.ii. divenuta esecutiva per mancanza di osservazioni ai sensi dell'articolo 32 comma 3 della medesima legge, con la pubblicazione sul BURT regionale n. 10 avvenuta in data 04/03/2020.

Con delibera n.86 del 29/09/2017, la Giunta dell'Unione dei Comuni Valdera, di cui fa parte anche il Comune di Capannoli, ha dato avvio del procedimento per la redazione del Piano Strutturale Intercomunale.

Con deliberazione di Giunta dell'Unione Valdera n. 63 del 20/05/2019, è stata approvata, ai sensi dell'art. 23 comma 7 della Legge Regionale n. 65/2014, la proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano della stessa Unione.

Con Deliberazione della Giunta dell'Unione Valdera con atto n. 73 del 08/06/2020, è stato provveduto all'aggiornamento della proposta di Piano Strutturale Intercomunale risalente alla precedente deliberazione n. 63/2019 per mezzo di rettifica di alcuni errori materiali e di approfondimento di alcune tematiche inerenti il profilo geologico-idraulico, di adeguamento al nuovo P.A.I. dell'Autorità di Bacino, nonché al coordinamento tra i Comuni dell'Unione Valdera con una nuova approvazione della proposta di Piano Strutturale Intercomunale (PSI) dei Comuni dell'Unione Valdera, redatta dall'Ufficio Unico di Piano;

Con deliberazione di C.C. n.35 del 07/07/2020, il Comune di Capannoli ha adottato il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni dell'Unione Valdera.

Il Comune è attualmente, dotato di perimetro transitorio del territorio urbanizzato, cosi come definito ai sensi dell' art 224 della LRT 65/2014; ossia si considera territorio urbanizzato tutto quello che non è individuato come area a prevalente o esclusiva funzione agricola.

Con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 16/12/2019, è stato avviato il procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico vigente di cui all'oggetto, con gli obiettivi da perseguire indicati nella medesima delibera;

Che la presente Variante ha per oggetto l'individuazione di un ambito, all'interno dell'area di pianura posta in prossimità della Strada Comunale per Forcoli, in località Podere Pian di Selva, all'interno dell'area urbanisticamente classificata in "Ambito agricolo ricadente nell'UTA della pianura dell'Era"-"Territorio ad esclusiva funzione agricola", dove eseguire una serie di interventi edilizi eccedenti la capacità produttiva del fondo agricolo e non realizzabili tramite PAPMAA, al fine di realizzare un centro innovativo con "funzioni produttive di pregio" caratteristico ed unico nel suo genere, sull'intero territorio comunale.

Dato atto che in tal senso la presente variante può essere definita "variante puntuale" in quanto non modifica le linee costitutive del PS e del RU e i loro contenuti e si limita ad apportare una modifica puntuale ininfluente sul dimensionamento complessivo del piano stesso e sull'entità degli standards urbanistici;

Visti gli elaborati costitutivi della variante in oggetto denominata "Variante puntuale al RU per inserimento di un ambito di recupero denominato "A.U.R. 1.28" "localita' Podere Pian di Selva – La Casina" predisposti dal gruppo di lavoro costituto all'interno del Settore I – Uso ed Assetto del Territorio e del Settore II - Difesa e Gestione del Territorio;

Dato atto, in particolare, che la variante riguarda le seguente tipologia di modifica:

1. Modifica alla disciplina dei suoli con relativa modifica alle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico vigente.

Considerato che la proposta di variante, finalizzata a rispondere alle esigenze sopra evidenziate, risulta riconducibile alla fattispecie di variante agli atti di governo del territorio cosi come regimati dall'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, con il procedimento ivi previsto;

Rilevato che la stessa comporta l'esecuzione di un intervento edilizio da realizzarsi ai sensi dell'articolo 64 comma 1 lett. d) della Legge Regionale Toscana 65/2014, secondo le modalità di cui al comma 6 del medesimo articolo, subordinandolo al parere favorevole della Conferenza di Copianificazione di cui all'articolo 25 della legge sopracitata;

Viste altresì le seguenti normative di riferimento:

- legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" e regolamenti di attuazione;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e successive modifiche e integrazioni;

Con lettere PEC rispettivamente in data 16/01/2020 prot. n. 464/2020 ed, a seguito di richiesta di integrazione documentale, in data 28/05/2020 prot. n. 4593/2020, si è provveduto a richiedere la convocazione della Conferenza di Copianificazione;

Dato atto che, in data 22/07/2020, si è tenuta la Conferenza di Copianificazione di cui all'articolo 64 comma 6 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, con espressione di parere favorevole con prescrizioni;

Con lettera PEC in data 16/09/2020 prott. nn. 7903 si è provveduto a depositare, ai sensi dell'art. 104, comma 6 della L.R.T. n. 65/2014, presso l'Ufficio Genio Civile – Valdarno Inferiore e Costa – sede di Pisa, la documentazione tecnico-amministrativa delle indagini geologiche di fattibilità, così come previsto dall'art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n° 5/R.

La documentazione di cui sopra è stata iscritta nel registro dei depositi con il numero 441 in data 17/09/2020, come da comunicazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Regolamento di attuazione dell'art. 104 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 in materia di indagini geologiche approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n° 5/R, pervenuta al prot. comunale n. 7969 del 18/09/2020.

Il Comune di Capannoli, con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2013, ha aderito all'esercizio associato della "Valutazione ambientale strategica" affidando all'Unione Valdera" il ruolo di Autorità Competente per la valutazione ambientale dei piani e delle varianti;

Nel rispetto dell'art. 5 e dell'art. 22, comma 2 della L.R.T. n° 10/2010 il Comune di Capannoli, in qualità di "procedente", ha attivato la procedura per l'adozione della variante in oggetto, trasmettendo in via telematica in data 16/12/2019 prot. 9675, all'Autorità Competente presso l'Unione Valdera, il "documento di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R.T. n. 10/2010", denominato "Documento Preliminare ai sensi dell'art. 22 comma 1 della L.R.T. n. 10/2010", redatto dall'Ufficio Urbanistica, e che, successivamente, a cura dell'Unione Valdera, con nota del 13/01/2020 prot. n. 1289, lo stesso documento è stato trasmesso ai Soggetti Competenti in materia Ambientale ivi individuati ed accolti favorevolmente dal Comitato Tecnico VAS nella seduta del 18/12/2019;

Agli Enti di cui sopra è stato assegnato il termine di giorni trenta (ai sensi dell'art 22 comma 3 della LRT 10/2010), per fornire gli apporti tecnici e conoscitivi in loro possesso, e/o per emettere pareri e nulla osta, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS;

Nei trenta giorni dall'invio telematico del documento sono pervenuti i seguenti contributi, da parte degli Enti:

- TOSCANA ENERGIA prot. n.002177 del 20/01/2020;
- REGIONE TOSCANA SETTORE PROGRAMMAZIONE VIABILITA' prot. n.002568 del 21/01/2020;
- AZIENDA ASL TOSCANA NORDOVEST prot. Comune n.001167 del 07/02/2020:
- AUTORITA' DI BACINO SETTENTRIONALE prot. n.005585 del 07/02/2020:
- SOPRINTENDENZA DI PISA prot. Suap Unione Valdera n.01230 del 11/02/2020:
- PROVINCIA DI PISA prot. n.01288 del 12/02/2020;
- ACQUE SPA prot. Comune n.01343 del 13/02/2020;
- il Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale per l'esercizio della funzione associata di Autorità competente in materia di VAS dell'Unione Valdera, all'unanimità, preso in particolare atto del contributo positivo presentato da Acque Spa, (che prevede l'adeguamento della rete acquedottistica per la realizzazione dell'intervento, rilevando che il medesimo contributo è superato dalla modifica normativa intercorsa di riduzione del carico urbanistico -eliminazione delle

residenze turistiche-), che non prevede prescrizioni integrative del documento preliminare, ai sensi del 4 comma dell'art 22 della L.R.T. 10/10, nella seduta del 08/09/2020, ha determinato la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 22 della L.R.T. n. 10/2010, escludendo dalla VAS, senza prescrizioni e con provvedimento motivato, la variante di cui all'oggetto, in quanto non ha impatti significativi sull'ambiente;

- con determinazione n. 524 del 08/09/2020 l'Unione Valdera, quale Autorità competente in materia ambientale, ha preso atto e recepito il parere di esclusione dalla VAS, da parte del Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale, della suddetta variante:
- la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità è stata resa pubblica attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Capannoli (News e Amministrazione trasparente) e dell'Unione Valdera;
- con la suddetta variante normativa non si rilevano incoerenze con gli obiettivi generali e specifici del Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n 43 del 31.07.2006 e con la proposta di Piano Strutturale Intercomunale a sensi dell'art. 23 della L.R.T. n. 65/2014, adottato con delibera di Consiglio Comunale. n. 35 del 07/07/2020.

Richiamato il verbale della Conferenza di Copianificazione regionale di cui all'articolo 25 della Legge Regionale 65/2014 che si è svolta in data 22/07/2020;

Dato atto che, per accordo con il soggetto attuatore, si è ritenuto di dover ridimensionare gli interventi edificatori limitandoli, nell'arco di monitoraggio, alla componente agricola/produttiva con conseguente adeguamento della scheda norma:

Dato atto che il gruppo di progettazione ha recepito le prescrizioni indicate dalla Conferenza di Copianificazione di cui alla LRT 65/2014, e quelle indicate dal soggetto attuatore;

Ritenuti gli elaborati di progetto della variante in itinere, conformi al verbale della conferenza regionale di Copianificazione, coerenti con i contributi pervenuti dagli Enti, con gli strumenti urbanistici, gli atti di governo, piani di settore comunali e sovracomunali di riferimento.

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Lavori Pubblici e Ambiente nella seduta del 17 settembre 2020;

Ritenuto, pertanto, di adottare la "Variante puntuale al RU per inserimento di un ambito di recupero denominato "A.U.R. 1.28" "localita' Podere Pian di Selva – La Casina", ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014;

Vista la relazione del responsabile del procedimento, redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge regionale n. 65/2014, e preso atto che essa evidenzia e certifica i profili di coerenza con la legge regionale n. 65/2014 e relativi regolamenti di attuazione e con gli strumenti della pianificazione territoriale regionale (PIT), provinciale (PTC) e comunale (PS), allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (allegato B);

Visto il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione del 10 aprile 2018, redatto ai sensi dell'articolo 38, comma 2 della legge regionale n. 65/2014, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato C);

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Responsabile del Settore I – Uso

ed Assetto del Territorio, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato A);

Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Preso atto delle spiegazioni fornite dal Segretario Generale riguardo le disposizioni dell'articolo 78, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), circa la presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, per le quali si dovrà procedere a votazioni separate in assenza dei consiglieri diretti interessati, per poi procedere l'intero Consiglio Comunale alla votazione dell'atto di pianificazione nel suo complesso;

Ciò premesso,

Vista la Relazione urbanistica che descrive la variante proposta;

Valutati gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico costituiti da:

- Relazione Urbanistica (allegato 1);
- Tavola 1 del R.U. "Il Territorio Comunale Nord" (allegato 2);
- •. Norme Tecniche di Attuazione con inserite le modifiche apportate con la presente variante (allegato 3);
- Indagine geologico-tecnica per la fattibilità della variante in oggetto (allegato 4);

Presa visione delle modifiche contenute nell'atto di pianificazione in oggetto e invitati i consiglieri presenti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi;

Riscontrato che non sussistono conflitti di interesse da parte dei consiglieri presenti;

Dato atto che:

ai sensi dell'art. 4, comma 10, della L.R.T. n° 65/2014, esistono o che saranno contestualmente realizzate le infrastrutture atte a garantire:

- la difesa del suolo;
- l'approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque;
- · la disponibilità di energia;
- · la mobilità carrabile e pedonale;
- un'adeguata qualità dell'insediamento;
- la gestione delle diverse tipologie di rifiuti.

La Variante proposta è altresì coerente e conforme con gli obiettivi di qualità e alle direttive delle Schede d'Ambito del PIT/PPR;

Considerato che:

- la Variante riguarda "Ambito" localizzato interno al perimetro dell'U.T.A. (Capannoli) ed esterno al perimetro del territorio urbanizzato come definito ai sensi dell'art. 224 della legge regionale 65/2014;
- la Variante individua un nuovo impegno di suolo esterno al territorio urbanizzato, rilevando che lo stesso, con la sua specifica destinazione, rientra nei disposti di cui all'articolo 64 comma 1 lett. d, ossia in "aree che non costituiscono territorio urbanizzato".

- Il dimensionamento inoltre, è un dimensionamento puntuale, di un'area considerata come area di recupero e di valorizzazione specifica, di modesta entità e legato ad un intervento singolo, con destinazioni escluse dal dimensionamento degli strumenti territoriali ed urbanistici comunali.
- Si rileva, come previsto dall'articolo 64 comma 6 della legge regionale 64/2014, che l'intervento in oggetto è stato oggetto di conferenza di pianificazione che ha valutato la compatibilità dell'intervento in oggetto, con i valori ambientali e paesaggistici del territorio rurale contiguo, oltre ad eseguire le verifiche previste specificatamente dall'articolo 25 comma 5 della legge 65/2014 sopracitata.
- non si evidenziano incoerenze esterne con gli altri strumenti della pianificazione territoriale (PIT/PPR – PTCP);
- la variante opera in continuità di pianificazione e previsione urbanistica generale di PS e RU:
- non si rilevano incoerenze con gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni;
- le aree oggetto di variante non sono state dichiarate né contengono entità che siano state dichiarate "Beni paesaggistici con provvedimento Amministrativo ai sensi degli art. 141 – 146 del D.Lgs. 42/2004;
- le aree di variante non sono soggette alla disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 142 del D. Lgs 42/04;
- le aree della variante non sono state dichiarate e non contengono entità che siano state dichiarate "Beni culturali archeologici ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 42/2004;
- la variante non apporta ricadute negative sul patrimonio culturale né comporta danno ad aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale, in quanto sul territorio comunale interessato non sono presenti aree SIR, SIC, ZPS o Habitat protetti;
- la variante non ha rilevanza per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;

Visti i suddetti elaborati tecnici della variante e ritenuti gli stessi meritevoli d'approvazione.

Richiamata la L.R.T. n. 65/2014.

Richiamata la L.R.T. n° 10/2010.

Richiamato il Regolamento di attuazione in materia di indagini geologiche, approvato con D.P.G.R. 30 gennaio 2020, n° 5/R.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visti gli articoli 107 e 109 del D.Lgs 267/2000;

Visto l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto dover provvedere in merito

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Mattia Cei, Antonio Nanna e Alessandra Lazzeretti) su n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale delle presenti disposizioni.

- **2) Di adottare**, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, la Variante puntuale al RU per inserimento di un ambito di recupero denominato "A.U.R. 1.28" "localita' Podere Pian di Selva La Casina", redatta dal gruppo di lavoro interno al Settore I Uso ed Assetto del Territorio ed al Settore II Difesa e Gestione del Territorio, costituita dai seguenti elaborati che vengono acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica:
- Relazione Urbanistica (allegato 1);
- Tavola 1 del R.U. "Il Territorio Comunale Nord" (allegato 2);
- •. Norme Tecniche di Attuazione con inserite le modifiche apportate con la presente variante (allegato 3);
- Indagine geologico-tecnica per la fattibilità della variante in oggetto (allegato 4);
- 3) Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni (allegato A);
- 4) Di allegare, a formarne parte integrante e sostanziale, la relazione e la certificazione del Responsabile del Procedimento, con la quale ha accertato che il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, verificando altresì contestualmente la piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento (allegato B);
- **5) Di allegare**, quale parte integrante e sostanziale, il rapporto del garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'art. 38, comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 (allegato C);
- 6) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, la determinazione n. 524 del 08/09/2020 dell'Unione Valdera, quale Autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica di esclusione motivata di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto (allegato D);
- 7) Di allegare, quale parte integrante e sostanziale, il verbale della Conferenza di Copianificazione di cui all'articolo 64 comma 6 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014, tenutasi in data 22/07/2020, con espressione di parere favorevole con prescrizioni. (allegato E);
- 8) Di disporre che gli elaborati della variante al Regolamento Urbanistico siano acquisiti agli atti dell'Ufficio Urbanistica.
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Settore I Uso ed Assetto del Territorio, per l'approvazione della variante normativa al Regolamento Urbanistico, di provvedere al deposito ed alla pubblicazione degli atti ed ad espletare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014;
- **10) Di dare atto** che ai sensi della Legge n. 241/90, il responsabile del presente procedimento e della sua attuazione è il responsabile del Settore I "Uso ed Assetto del Territorio" Ing. Fabio Talini.
- **11) Di rendere noto** che, ai sensi dell'art. 3, comma 4° della Legge n. 241/90, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR e al Capo dello Stato.

Quindi

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Mattia Cei, Antonio Nanna e Alessandra Lazzeretti) su n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti, voti espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è composto da n. 9 pagine e n. 9 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Fulvio Spatarella/ ArubaPEC S.p.A.

Il Segretario Comunale